



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.46/2011 DEL 20/12/2011

**"MODIFICHE ALL'ART.12 DELLA LEGGE REGIONALE 25
FEBBRAIO 2010, N.4 - "NORME URGENTI IN MATERIA
DI SANITA' E SERVIZI SOCIALI""**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Codice cifra: AOS/SDL/2011/_____

SDL Modifiche all'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 - "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali". Relazione.

Il disegno di legge regionale di cui all'allegato schema è finalizzato alla rettifica ed integrazione dell'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, rubricato "Processo di accreditamento al servizio sanitario", alla luce dell'evolversi della normativa nazionale in materia.

Le motivazioni dello schema di Disegno di legge in oggetto sono di seguito esplicitate.

La Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, co. 796, lettera t), ha stabilito che *"le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992"*.

La successiva Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) ha modificato la predetta disciplina relativa alla cessazione degli accreditamenti provvisori di strutture private disponendo, all'art. 2, co. 100, che *"all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011»*.

La Legge Regionale n. 4/2010 pertanto, all'art. 12, ha disciplinato il processo di accreditamento secondo quanto previsto dalle norme nazionali innanzi indicate, modificando in parte quanto già disciplinato dalla precedente Legge Regionale n. 10/2007.

Al riguardo occorre evidenziare, ad ogni modo, che l'art. 12, comma 2, della stessa L.R. 4/2010 risulta viziato da errore nel prevedere che *"in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla l. 191/2009, le strutture e i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2010 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. 3/2005"*. Infatti, tanto la data del "31 dicembre 2009" quanto quella del "1° gennaio 2010" contenute nel citato art. 12, co. 2 L.R. 4/2010 non coincidono con le date previste dalle leggi nazionali di cui la normativa regionale in questione risulta attuativa, e risultano pertanto da intendersi quali meri errori materiali. In ragione di ciò, la data del "31 dicembre 2009" va intesa come "31 dicembre 2010" e, conseguentemente, le parole "a partire dal 1° gennaio 2010" vanno intese come "a partire dal 1° gennaio 2011".

Il quadro normativo di riferimento sopra citato è stato di seguito nuovamente modificato dalla Legge 26/2/2011, n. 10 - "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 225/2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie", che all'art. 1, co. 35, ha riformato l'art. 1, co. 796, lett. t) della L. 296/2006 in materia di accreditamenti provvisori prevedendo che *"all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "strutture private" sono inserite le seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo le parole: "decreto legislativo n. 502 del 1992" sono inserite le seguenti: "le regioni provvedono ad*



adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992".

Dunque, la L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) art. 1, co. 796, lettera t), come modificata ed integrata dalla L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), art. 2, co. 100, e dalla Legge n. 10/2011, art. 1, co. 35, dispone allo stato attuale che " le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992. Le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992". Dal disposto normativo innanzi richiamato si evince una mutata volontà del legislatore nazionale, che ha stabilito di mantenere al 31/12/2010 il termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori con esclusivo riferimento a strutture private ospedaliere e ambulatoriali (case di cura e strutture di specialistica ambulatoriale) e, viceversa, di rinviare tale termine al 31/12/2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private (strutture riabilitaz. psichiatrica, RSA ed RSSA, centri di riabilitazione ex art. 26, strutture per minori, strutture per tossicodipendenti, ecc.), richiedendo al riguardo specifici interventi legislativi regionali.

Si ritiene pertanto opportuno modificare in tal senso il disposto della normativa regionale, con specifico riferimento al termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori riportato ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4.

Si rappresenta l'urgenza del presente disegno di legge – anche atteso il notevole lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della Legge 26/2/2011, n. 10 – al fine di consentire un tempestivo adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del legislatore nazionale in materia di provvisori accreditamenti. Ciò consentirà, peraltro, di evitare l'ingenerarsi di inutile contenzioso con il privato riveniente dal silenzio dell'Amministrazione, impossibilitata ad adottare i provvedimenti di competenza in assenza di una normativa regionale di riferimento e supporto.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
(Prof. Tommaso FIORE)





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

SDL : Modifiche all'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 – "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali".

Art. _____

I commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4 sono così sostituiti:

" 1. La data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata dal comma 1 dell'articolo 36 (Attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera s), della L. 296/2006 s.m.i.) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia), al 31 dicembre 2009 è modificata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010) e dell'art. 1, co. 35 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al 31 dicembre 2010 per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali ed al 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché per gli stabilimenti termali.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) come modificato dalla L. 191/2009 e dalla L. n. 10/2011, le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1 gennaio 2011 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005; tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché gli stabilimenti termali che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accREDITAMENTO di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1 gennaio 2013 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005".

5. Le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del Reg. reg. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accREDITAMENTO istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L'istanza di accREDITAMENTO deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le specifiche tipologie di attività.



6. Le RSA autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del Reg. reg. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L'istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti per le specifiche tipologie di attività ".

